



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 392 DEL 09/06/2015

ESECUZIONE DEMOLIZIONE COATTIVA OPERE ABUSIVE PRESSO HOTEL VIENNA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO/ABITABILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE
Fabio Tomasetti

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

PREMESSO che:

- che con Disposizione del Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia in data 15.03.2007 prot. int. 096/07 veniva disposta l'esecuzione della demolizione coattiva, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 15 della L.R. 23/2004, delle opere abusivamente realizzate presso la struttura turistico-ricettiva a denominazione Hotel Vienna in Via Fiume 63, meglio e compiutamente generalizzate nell'atto citato;
- che i lavori per l'esecuzione della demolizione coattiva erano stati affidati alla ditta A.G.B. Costruzioni srl, sotto la direzione lavori, genericamente, di personale incaricato del Settore Urbanistica;

Vista la determinazione dirigenziale n. 214 del 31/03/2015 con la quale è stato riattivato il procedimento relativo alla demolizione d'ufficio di opere edilizie abusive ai sensi dell'art. 34 DPR 380/2001 realizzate al fabbricato ad uso turistico-ricettivo denominato "Hotel Vienna", procedendo a ricognizione dello stesso e dando mandato all'Ufficio Abusivismo di mettere in atto tutti gli adempimenti necessari e consequenziali;

VALUTATO che dall'epoca sono sopraggiunti pesanti cambiamenti normativi relativamente alla sicurezza in cantiere, che di fatto prevedono l'espletamento di tale funzione da parte di soggetti altamente specializzati ed abilitati ad operare;

CONSIDERATO che, alla luce delle attuali più complesse norme di cui al D. Lgs.vo n° 81/08 sia in fase di progettazione che di esecuzione, è opportuno affidare contemporaneamente ad una stessa persona sia l'incarico di coordinatore per la sicurezza che di direttore lavori, al fine di garantire efficacia, efficienza e celerità alle lavorazioni in cantiere;

VERIFICATO che, per quanto sopra, non sono individuabili all'interno dell'Amministrazione tecnici dotati della suddetta abilitazione;

RITENUTO che, data la complessità e la difficoltà del provvedimento esecutivo citato, occorra provvedere ad individuare una figura professionale che abbia professionalità, conoscenza specifica ed esperienza maturata in materia, in relazione alle esigenze di rispetto della normativa in tema di sicurezza;

VERIFICATO che la Consip S.p.A./M.E.P.A., società concessionarie del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

RITENUTO, nel caso specifico, che trattasi di prestazione di servizio non personalizzata per la quale si chiede il risultato finale, da rendersi pertanto, con autonomia di mezzi e strumenti da un professionista;

VISTO l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi inferiori ad € 40.000,00, limite così innalzato dal precedente € 20.000,00 dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis del D.L. 70/2011, convertito dalla legge 106/2011;

VISTO l'art. 8, comma 2, lettera f) del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2007, che recepisce l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, che stabilisce la possibilità di eseguire in economia i servizi tecnici di cui all'art. 25, comma 1, dello stesso regolamento e cioè, nel caso specifico, servizio di architettura ed ingegneria di cui all'Allegato IIA, numero 12, del D.Lgs. 163/2006;

DATO ATTO inoltre, che tale prestazione di servizio verrà espletata senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente, non comporterà l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente, potrà essere svolta, nei limiti concordati, anche negli uffici comunali, ed il prestatore soggiacerà a tutti i rischi e responsabilità personale connessi al conseguimento del risultato finale;

RITENUTO, pertanto, di procedere autonomamente affidando il predetto incarico professionale mediante procedura negoziata a cottimo fiduciario con un unico interlocutore, ai sensi dell'art. 125, 11° comma, ultimo periodo, del D.Lgs 163/2006 e art. 25, comma 2° del “Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia”, nonché art. 13, 4° comma lett. a), del suddetto “Regolamento Comunale”, individuando nel Geom. Fabrizio Foschi, con studio tecnico in Cattolica, Via Verdi n. 63, la figura tecnica idonea a svolgere tali compiti da espletarsi sotto il costante controllo e le direttive del sottoscritto responsabile del procedimento;

VISTA la disponibilità manifestata in merito dal predetto professionista, come risulta da apposito preventivo presentato in data 07/05/2015, prot. n. 15102, depositato agli atti, nonché lo schema di convenzione quale parte integrante del presente provvedimento, che andrà a regolamentare l'incarico di cui trattasi;

DATO ATTO che il compenso previsto per quanto sopra è di € 1.697,35 oltre al contributo Cassa Previdenza 5% e all'I.V.A. 22%, quindi per un totale lordo complessivo, di € 2.174,31;

ACCERTATO che le risorse finanziarie necessarie al conferimento del presente incarico ammontanti ad € **2.174,31**, sono disponibili sul capitolo **11640000** “Spese per servizi gestiti per conto di terzi” - impegno **1016/2008** dell'originario importo di Euro 60.000,00 in conto residuo del Bilancio 2015 – Codice Siope 4503 appositamente destinato alla copertura delle spese tecniche, legali e di demolizione che il Comune avrebbe sostenuto per rimettere in pristino le parti di edificio della terrazza, eseguite in assenza di titolo autorizzativo e non conformi agli strumenti urbanistici vigenti;

CONSIDERATO che l'incarico da conferire non rientra nei limiti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 24/12/2007, n. 244, così come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con legge di conversione 6/8/2008, n. 133, in quanto

trattandosi di servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria, è debitamente escluso dall'art. 46, comma 5, lettera f), dalla disciplina del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 13/05/2009, regolarmente trasmesso ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L. 24/12/2007, n. 244 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Bologna, con nota prot. n. 2312 del 12/08/2009;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) all'incaricato della prestazione professionale in oggetto, è stato richiesto di compilare l'apposito “modello di pagamento”, depositato agli atti della presente determinazione, con il quale ha comunicato il conto corrente “dedicato” su cui effettuare il pagamento di quanto a lui dovuto; mentre secondo quanto specificato al punto 3 – Ambito di Applicazione - della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, successivamente specificato al punto 2.7) della determinazione n. 10 del 22/12/2010 ed al punto 3.13) della determinazione n. 4 del 07/07/2011, della stessa Autorità, trattandosi di servizio assoggettato alle normative contenute nel Codice dei contratti, il professionista è obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ed a tal proposito lo **Smart CIG** della prestazione, richiesto e rilasciato dall'ANAC (ex AVCP), reca il n. **Z40146E0A6**;

VISTA la nota prot. 1389 del 16/03/2009, pervenuta al prot. n. 7494 in data 18/03/2009, della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna avente ad oggetto: “Modalità di comunicazione degli atti di spesa per i quali sussiste l'obbligo di invio alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 – Indicazioni operative per gli Enti aventi sede in Emilia-Romagna”, con la quale al punto 1) della medesima, relativo ad incarichi inerenti ai servizi di architettura ed ingegneria, si stabilisce che gli incarichi attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici) di importo superiore ad € 5.000,00 debbono essere trasmessi alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

VISTA la circolare 12 del 01/06/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: “*Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – art. 14, comma 6 bis, D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012 – DURC e autocertificazione*” mediante la quale il Ministero chiarisce che il Documento, pur rientrando nella categoria dei “certificati”, non può costituire oggetto di “autocertificazione” secondo quanto dispone in via generale il D.P.R. n. 445/2000; infatti la regolarità contributiva non può ritenersi autocertificabile in quanto la stessa non può essere “*oggetto di sicura conoscenza*”, così come avviene per gli “*stati, qualità personali e fatti*” che, ai sensi dell'art. 40 del DPR 445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanto “*elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona*”; tuttavia il Ministero ricorda l'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 4, comma 14 bis, del D.L. 70/2011 (conv.da L. 106/2011) secondo il quale per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la P.A., i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera p) del DPR 445/2000 in luogo del documento di regolarità contributiva; le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate tramite acquisizione d'ufficio del DURC;

VISTA la circolare prot. n. 4536 del 30/10/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13/11/2012, avente ad oggetto: “*Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al DPR 5/10/2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche ed integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”, con la quale si chiarisce al **punto 7) – Acquisizione del DURC per i contratti**

di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro -, che alla luce della massima semplificazione e della riduzione degli oneri amministrativi, limitatamente ai contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, fermo restando l'obbligo di controllo a campione dell'amministrazione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai contraenti ai sensi del DPR 445/2000, la dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva è ammissibile per tutte le fasi individuate dall'art. 6, comma 3 del regolamento, ivi inclusa la fattispecie recata dalla lett. c) relativa alla stipula del contratto;

VISTA la circolare n. 36/2013 del 06/09/2013, prot. n. 37/0015563 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Attività Ispettiva avente ad oggetto: “*Art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) – semplificazioni in materia di DURC – primi chiarimenti*”;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 (Documento unico di regolarità contributiva) del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006), in particolare comma 3), lettere c) e d), sarà comunque acquisito il Documento unico di regolarità contabile (DURC);

VISTA la deliberazione AVCP (ora ANAC) n. 26 del 22/05/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013, recante *Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012*, con la quale all'art. 4, comma 3, si stabilisce che per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, i soggetti di cui all'art. 2 (pubbliche amministrazioni) sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni richieste dall'art. 1, comma 32 della L. 190/2012;

VISTO il comunicato dell'AVCP (ora ANAC) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29/10/2013 (ad oggetto: *Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia minima per le comunicazioni ex art. 7, comma 8 D.Lgs. 163/2006 – rettifica*) con il quale, al punto 1) si specifica che per i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, di importo inferiore a 40.000 € sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCig, ove previsto;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2013 il termine di pagamento dei fornitori deve essere di regola non superiore a 30 giorni dal ricevimento della fattura, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali;

DATO ATTO che il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 633/1972 inserendo l'art. 17-ter, non trova applicazione ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta a titolo di acconto, quali quelle dei liberi professionisti, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 6/E del 19/02/2015, alla risposta alla domanda n. 8.7;

CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214, individuando, per le Amministrazioni Locali la data del **31/03/2015** (inizialmente prevista dal comma 3 al 06/06/2015 e successivamente anticipata dall'art. 25, comma 1, del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito in legge, dall'art. 1,

comma 1, della legge 23/06/2014, n. 89) per la decorrenza dell'obbligo di fatturazione;

VISTO inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- l'art. 125, 11° comma, ultimo periodo - Dec. Legis.vo n. 163/2006;
- il Regolamento Comunale per i lavori e servizi in economia ed in particolare l'art. 25 comma 1, lettera a) e comma 2;
- il Decreto Legislativo n. 267/2006 - T.U. Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1) - di affidare, per i motivi esposti in premessa, al Geom. Fabrizio Foschi, iscritto all'Albo Professionale dei Geometri - Collegio di Rimini al n. 1061, con studio tecnico in Cattolica, Via Verdi n. 63 - (Cod. Fiscale: FSC FRZ 66E04 E463J - P.IVA n. 02245160409), l'incarico di "Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008", nell'ambito del procedimento di esecuzione di demolizione coattiva opere edilizie abusive presso il fabbricato ad uso turistico-ricettivo denominato "Hotel Vienna", sito in Via Fiume n. 63, relativamente airiconoscendo al predetto professionista un compenso lordo complessivo di oneri fiscali e contributi diversi pari ad € **2.174,31**;

3) - di dare atto che tale incarico viene conferito alle condizioni tutte contenute nello schema di convenzione, allegato A), al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4) - di dare atto che la spesa complessiva relativa al presente incarico professionale ammontante ad € **2.174,31**, farà carico sul capitolo **11640000** "Spese per servizi gestiti per conto di terzi" - impegno **1016/2008** in conto residuo del Bilancio 2015 - Codice Siope 4503 appositamente destinato alla copertura delle spese tecniche, legali e di demolizione che il Comune avrebbe sostenuto per rimettere in pristino le parti di edificio della terrazza, eseguite in assenza di titolo autorizzativo e non conformi agli strumenti urbanistici vigenti;

5)- di dare atto che per il presente intervento è previsto il seguente crono-programma:

impegno	1016/2008 in conto residuo	
descrizione capitolo	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI	
descrizione intervento	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA E DIRETTORE LAVORI PER INTERVENTO DI DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE AL FABBRICATO AD USO TURISTICO-RICETTIVO DENOMINATO "HOTEL VIENNA"	
descrizione SAL o fasi intervento	importo	esigibilità (data fatturazione)
Unico SAL	2.174,31	Ottobre 2015

6) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 il sopraindicato professionista è obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che lo **Smart CIG** della prestazione è il seguente **Z40146E0A6** e che, da parte del professionista in questione è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto art. 3), la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ed a norma dell'art. 6) del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006), in particolare comma 3), lettere c) e d), ed acquisito il Documento unico di regolarità contabile (DURC);

7) - di dare atto che ai sensi dell'art. 25, comma 6, del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, come modificato ed integrato, dall'art. 1, comma 127, della Legge 23/12/2006, n. 662, come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge 24/12/2007, n. 244, successivamente abrogato dall'art. 53, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e sostituito dall'art. 15, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 ed ai sensi dell'art. 55 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 13/05/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" e reso noto mediante affissione all'Albo pretorio on-line del Comune;

8) - di dare atto che in relazione al disposto dell'art. 1, comma 173, della legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) ed alla nota prot. n. 1389 del 16/03/2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna, il presente provvedimento non sarà inviato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, prevedendo una spesa per compensi non superiore ad € 5.000,00;

9) - di dare atto che il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 633/1972 inserendo l'art. 17-ter, non trova applicazione ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta a titolo di acconto, quali quelle dei liberi professionisti, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 6/E del 19/02/2015, alla risposta alla domanda n. 8.7;

10) - di dare atto che ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 il professionista suindicato è obbligato dal 31/03/2015 alla presentazione della fatturazione

elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ed a tal fine il **Codice Univoco Ufficio** da utilizzare per consentire al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica al Comune di Cattolica è il seguente: **UF5EHE**;

11) - di individuare nella persona del sottoscritto Arch. Fabio Tomasetti, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SETTORE 02

UFFICIO ABUSIVISMO
EDILIZIO/ABITABILITA'

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 09/06/2015

Firmato

TOMASETTI FABIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

ALLEGATO A)

COMUNE DI CATTOLICA- URBANISTICA

(Provincia di Rimini)

Rep. Urbanistica n. _____ del _____

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 163/2006 IN COMBINATO DISPOSTO CON L' ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, DI DIRETTORE LAVORI E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 9/04/2008 N. 81 E SMI, NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DI DEMOLIZIONE COATTIVA OPERE EDILIZIE ABUSIVE PRESSO IL FABBRICATO AD USO TURISTICO-RICETTIVO DENOMINATO "HOTEL VIENNA"

L'anno **duemilaquindici** (2015), addì _____ (_____ del mese di _____ (_____)) con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

T R A

l'Arch. **Fabio Tomasetti**, nato a Riccione il 23/02/1954 e residente a Rimini in Via Corrado Ricci n. 10, codice fiscale TMSFBA54B23H274T, domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale di Cattolica, con sede in Cattolica – Palazzo Mancini – Piazzale Roosevelt n. 5, codice fiscale e P. IVA 00343840401, nella sua qualità di Dirigente del Settore 2, in base alla legittimazione conferitagli dall'art. 83, comma 3 dello Statuto del Comune di Cattolica, dall'art. 107, comma 3, lett. c), del Testo Unico E.E.L.L.

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 13/05/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

E

il Geom. **FABRIZIO FOSCHI**, nato a La Spezia il 04/05/1966, con studio tecnico a Cattolica in Via Verdi n. 63, C.F. FSC FRZ 66E04 E463J e P.I. n. 02245160409, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Rimini al n. 1061, in seguito più brevemente denominato “incaricato”;

PREMESSO

- che con Disposizione del Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia in data 15.03.2007 prot. int. 096/07 veniva disposta l'esecuzione della demolizione coattiva, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 15 della L.R. 23/2004, delle opere abusivamente realizzate presso la struttura turistico-ricettiva a denominazione Hotel Vienna in Via Fiume 63, meglio e compiutamente generalizzate nell'atto citato;
- che, alla luce delle attuali più complesse norme di cui al D. Lgs.vo n° 81/2008 sia in fase di progettazione che di esecuzione, è opportuno affidare contemporaneamente ad una stessa persona sia l'incarico di coordinatore per la sicurezza che di direttore lavori, al fine di garantire efficacia, efficienza e celerità alle lavorazioni in cantiere;
- che con determinazione dirigenziale n. 214 del 31/03/2015 è stato riattivato il procedimento relativo alla demolizione d'ufficio di opere edilizie abusive ai sensi dell'art. 34 DPR 380/2001 realizzate al fabbricato ad uso turistico-ricettivo denominato “Hotel Vienna”, procedendo a ricognizione e riattivazione dello stesso e dando mandato all'Ufficio Abusivismo di mettere in atto tutti gli adempimenti necessari e consequenziali;
- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato

affidato l'incarico in oggetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE 1 GENERALITA'

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Con la presente scrittura il Comune di Cattolica, come sopra legalmente rappresentato conferisce al Geom. FABRIZIO FOSCHI, nato a La Spezia il 04/05/1966, con studio tecnico a Cattolica in Via Verdi n. 63, C.F. FSC FRZ 66E04 E463J e P.I. n. 02245160409, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Rimini al n. 1061, , lo svolgimento di prestazione professionale tecnica, di cui all'Allegato IIA, categoria 12, del D.Lgs. 163/2006 (art. 25, comma 1, lettera a, Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2007), per l'incarico di DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA ai sensi del D.Lgs. 81/2008 nell'intervento di DEMOLIZIONE COATTIVA OPERE EDILIZIE ABUSIVE realizzate al fabbricato ad uso turistico-ricettivo sito in Cattolica in Via Fiume n. 63 denominato "Hotel Vienna";

ART. 2 – DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nell'adempimento dell'incarico, il professionista deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'intervento da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il Committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento valutato alla stregua della "diligentia quam" in concreto. Sarà cura dell'Amministrazione fornire al professionista, di concerto con lo stesso, preventivamente all'espletamento dell'incarico, gli indirizzi generali ai quali dovrà attenersi.

L'amministrazione si impegna a garantire, contemporaneamente al conferimento dell'incarico, il libero accesso all'area e ai fabbricati interessati dal progetto, per tutto il corso di espletamento del presente incarico al Geom. Fabrizio FOSCHI che potrà liberamente servirsi per i sopralluoghi di

collaboratori fissi ed occasionali.

PARTE 2
NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO
DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA

ART. 3 – NORME PARTICOLARI

Il professionista in esecuzione dell'incarico di cui all'art. 1) dovrà redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. e ii. ed inoltre dovrà adempiere agli obblighi di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554 art. 127 comma 2 che recita come di seguito.

“(…) le funzioni del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori comprendono:

1. assicurare, tramite azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
2. adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi che intervengono, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
4. proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
5. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nell'adempimento dell'incarico il professionista dovrà operare di concerto con il tecnico incaricato della progettazione.

L'amministrazione committente si impegna - direttamente o per mezzo del

direttore dei lavori incaricato - ad informare il professionista riguardo alle scelte tecniche e progettuali in variante rispetto al progetto elaborato ed a fornirgli copia dei relativi elaborati. Si ribadisce, ad ulteriore precisazione dei concetti generali sopra espressi, che in eventuali varianti al progetto esecutivo posto a disposizione del coordinatore per la sicurezza devono tra l'altro essere definiti con precisione tutti i materiali da utilizzarsi ed il relativo uso, affinché il coordinatore per la sicurezza possa adempiere agli obblighi che gli competono.

ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO

La prestazione professionale inizierà dalla data del presente atto ed avrà termine quando l'intervento di demolizione sarà stato ultimato.

ART. 5 - COMPENSO

Il compenso è stabilito in € 1.697,35 al netto contributo previdenziale 5% (€ 84,87) ed Iva 22% (€ 392,09) pari ad un ammontare lordo di € **2.174,31**.

ART. 6 - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

I compensi professionali saranno pagati, previa presentazione di regolare fattura, in un'unica soluzione ad avvenuta ultimazione dei lavori.

Per le prestazioni relative al presente incarico l'ammontare complessivo totale degli onorari, compensi discrezionali, diritti e spese, risulta di € 2.174,31 compresi oneri fiscali e contributi diversi così suddiviso:

1. Importo complessivo onorari e spese€	1.697,35
2. Contributo cassa previdenziale 5%€	84,87

Imponibile		€ 1.782,22
3. I.V.A. 22%€	392,09

Totale €	<u>2.174,31</u>

ART. 7 - NATURA DELLA PRESTAZIONE

Si dà atto tra le parti che il presente contratto disciplina un'attività che esclude qualsiasi rapporto di impiego comunque denominato, nonché ogni rapporto di lavoro subordinato o di inserimento di fatto in apparati organizzativi stabili legati allo svolgimento di funzioni proprie del Comune, né potrà mai, in futuro,

costituire presupposto per tale riconoscimento. L'attività è unicamente quella prevista dal presente disciplinare e potrà essere svolta, nei limiti concordati, anche negli uffici comunali .

L'incaricato non assume alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici Comunali e si assume tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico, esonerando, in ogni caso il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'INCARICATO

L'incaricato nell'esecuzione del lavoro affidato, è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contrattuali.

L'incaricato si assume tutte le responsabilità relative a danni causati all'Amministrazione e/o a terzi volontariamente o per grave negligenza nello svolgimento delle proprie attività.

L'incaricato è tenuto a non svolgere attività che creino danno all'immagine e pregiudizio all'Ente, anche in relazione al livello quali-quantitativo della prestazione attesa in affidamento del disciplinare stipulato. La violazione ai suddetti divieti costituisce causa di risoluzione del presente contratto senza preavviso.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'incaricato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; a tal proposito lo **Smart CIG** della prestazione, richiesto e rilasciato dall'AVCP, reca il n. **Z40146E0A6**.

ART. 10 - RECESSO

Il Comune, nella sua qualità di committente, può recedere dal contratto unilateralmente, ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentali sostenute dall'incaricato.

L'incaricato può recedere dal contratto, dando un preavviso all'Amministrazione 10 giorni prima tramite raccomandata con avviso di

ricevimento e a fronte di un corrispettivo, a titolo di penalità, calcolato in 5 punti percentuali sul compenso pattuito.

Se l'esecuzione dell'oggetto dell'incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile, l'incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito oltre alle spese vive anticipate e documentate.

Qualora l'incaricato non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo le condizioni pattuite, il Dirigente diffida per iscritto il professionista ad adempiere, fissando un termine non superiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine fissato l'Amministrazione può recedere dal contratto, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito.

ART. 11 – PENALITA' PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DEL DISCIPLINARE E CONTROVERSIE DI ORDINE TECNICO

Nell'ipotesi in cui il professionista non osservi o violi le condizioni e clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti in materia o dal presente disciplinare d'incarico, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione scritta comunicata formalmente al professionista con un anticipo di almeno 15 gg., a suo insindacabile giudizio, può revocare motivatamente l'incarico con apposito provvedimento che sarà notificato all'interessato.

L'efficacia della revoca decorrerà dal giorno successivo alla notifica.

Nel caso di motivata revoca dell'incarico, al professionista spetterà, senza altro compenso, il pagamento degli onorari di cui all'art. 5 liquidati conformemente a quanto previsto dalla L. 2.3.1949 n° 143 e successivi aggiornamenti.

ART. 12 - DIVIETO

Le notizie e i dati relativi alle attività di supporto ed assistenza inerenti al Comune, comunque venuti a conoscenza dell'incaricato in relazione all'esecuzione dell'incarico contrattuale, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicati o divulgati a terzi, e non potranno essere utilizzati, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

ART. 13 - RESPONSABILITA' DELL'INCARICATO

L'incaricato assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose tanto dell'Amministrazione Comunale che i terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

ART. 14 - PENALE

In caso di ritardo nell'espletamento dell'incarico, salvo i casi di proroga, verrà applicata una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo.

ART. 15 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

A tutti gli effetti e per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti in materia.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Le eventuali divergenze sorte fra l'Amministrazione Comunale e l'incaricato circa l'interpretazione della presente convenzione e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, saranno deferite al giudizio inappellabile di una commissione arbitrale composta da tre membri, dei quali due scelti rispettivamente da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto d'accordo fra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Rimini.

ART. 17 - SOTTOSCRIZIONE

Le parti intendono espressamente sottoscritte, agli effetti dell'art.1341 del codice civile - 2° comma le disposizioni contenute nell'art. 16 (controversie) del presente contratto.

Con la sottoscrizione del presente atto l'incaricato rilascia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice della Privacy”, l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione anche statistica o meramente informativa/divulgativa, anche con impiego di tecniche informatiche e telematiche, degli atti e dei documenti

riferiti all'incarico oggetto del contratto in applicazione di specifiche disposizioni di legge e regolamentari.

ART. 18 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, ad imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26/04/1986, n. 131.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto (registrazione, fiscale, imposte, tasse, ecc.) sono a carico del contraente incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve.

IL DIRIGENTE SETTORE 2

Arch. Fabio Tomasetti

L'INCARICATO

Geom. Fabrizio Foschi